



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00437/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2015, proposto da: Soc. Coop. Sociale Oasi 2 San Francesco; Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus O.I.; Coop. Sociale Promozione Sociale e Solidarietà, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, compiutamente indicati nel ricorso, rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Testini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za

Massari;

contro

Piano Sociale di Zona - Ambito
Territoriale Nr. 3, Comune di
Corato, Comune di Ruvo di Puglia,
Comune di Terlizzi;

nei confronti di

Associazione Centro Antiviolenza
Riscoprirsi;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto serbato
sull'istanza d'accesso inviata a mezzo
pec in data 28 luglio 2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc.
amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del
giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa
Desirée Zonno e uditi per la parte
ricorrente, unica costituita, il
difensore Ciro Testini;

Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con memoria depositata il

19.2.2016, in vista dell'udienza camerale del 10.3.2016, parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo il Comune di Corato (regolarmente intimato, unitamente agli altri Comuni indicati in epigrafe) esibito gli atti richiesti, sia pure dopo la proposizione del presente ricorso.

Il ricorso va, dunque, definito con la pronuncia indicata in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del comportamento collaborativo del Comune detentore degli atti. Esse vengono poste esclusivamente a carico del Comune di Corato, essendo l'unico soggetto detentore, come dimostra la esibizione da parte sua. Le spese restano a carico di parte ricorrente per gli altri soggetti intimati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Pone le spese del presente giudizio a carico del Comune di Corato, condannandolo alla rifusione delle stesse, in favore degli enti ricorrenti in solido, che liquida in euro 800,00 onnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali (in misura massima) e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Desirèe Zonno, Presidente FF,

Estensore

Viviana Lenzi, Referendario

Cesira Casalanguida,

Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)